



**Comune di Cocquio Trevisago**  
Provincia di Varese

Via Roma,54

Tel 0332/975151  
Fax 0332/700977

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**N° 31 del 28/09/2020**

**OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO TARI**

L'anno duemilaventi, addì ventotto del mese di Settembre alle ore 20:30, in videoconferenza mediante l'applicativo Skype, in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno notificato ai singoli Consiglieri si e' riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria Seduta **Pubblica**, di **Prima** convocazione.

Fatto l'appello nominale risultano presenti:

N.	Cognome e Nome	P	A	N.	Cognome e Nome	P	A
1	CENTRELLA DANILO	SI		8	BEVILACQUA ANTONELLO LUIGI		NO
2	CASTELLINI GIANNI MARIO	SI		9	CARNIATO CLAUDIO		NO
3	BELLI ALDO	SI		10	NIGRI LUIGI		NO
4	PASSERI DAVIDE	SI		11	SAVOLDI MARIA LUISA		NO
5	FASTAME SARA	SI		12	GRIFFINI VITTORIO		NO
6	MORETTI MONICA	SI		13	RIBOLZI FERNANDA		NO
7	CRUGNOLA MAURIZIO	SI					

PRESENTI: 7 ASSENTI: 6

Assiste Il Segretario Comunale Dott. Giuseppe Cardillo

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza Dott. Danilo Centrella nella sua qualità di Il Sindaco ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:

## **OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO TARI**

Il Sindaco dà la parola al Responsabile del Settore Economico Finanziario rag. Quajo, che relaziona sull'argomento.

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Considerato che l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) istituisce l'imposta unica comunale precisando che:

*«Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore»;*

Vista la disciplina della suddetta imposta (commi da 639 a 714 del succitato art. 1, legge 147/2013), con particolare riferimento alla componente TARI (commi da 641 a 668), come modificata dal decreto legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito con legge 2 maggio 2014 n. 68 e successivamente, dall'art. 1, comma 27, lett. a) e b) della L. 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016);

Visto l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) il quale reca la disciplina della nuova IMU e testualmente recita:

*«A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783.»;*

Visto l'art. 1, comma 682, della citata legge 27 dicembre 2013, n. 147 il quale testualmente recita:

*«Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro: a) per quanto riguarda la TARI: 1) i criteri di determinazione delle tariffe; 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie; 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE; 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta...»;*

Considerato che l'art. 52 del D.Lgs. 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell'ente in materia di entrate, è applicabile anche alla Tari;

Visto l'art. 52, comma 1, del D.Lgs. 446/97 il quale stabilisce che:

*«Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»;*

Considerato che:

- l'art. 106, comma 3 bis, della legge n. 77 del 17/7/2020 di conversione del D.L. 34/2020 ha ulteriormente differito il termine di approvazione del bilancio di previsione al 30 settembre 2020;
- l'art. 138, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, ha abrogato:
- il comma 683-bis dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, norma che prevedeva l'approvazione, per l'anno 2020, delle tariffe e dei regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile;
- il comma 4 dell'articolo 107 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, norma che prevedeva il differimento del termine di cui al comma 683-bis dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 al 30 giugno 2020;
- si rende pertanto ora applicabile il regime di approvazione ordinaria di cui all'art. 53, comma 16, della legge n. 388/2000, secondo cui il termine *«per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione» e che «i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento»;*

Richiamato l'art. 13, commi 15, 15-bis e 16-ter del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 che testualmente recita:

*«A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021.*

*15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime.*

*15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche*

*(IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal*

*comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.»*

Rilevato che il regolamento oggetto del presente atto deve essere pubblicato nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale entro il termine del 14 ottobre giusta art. 106, comma 3 bis del del D.L. 19.5.2020, N. 34 convertito con modificazioni in legge 17.7.2020, n. 77, dando atto che in caso di mancata pubblicazione resterà in vigore il regolamento precedentemente approvato;

Visto il “Regolamento comunale per la disciplina generale delle entrate” di cui all’art. 52 del D.Lgs.15 dicembre 1997, n. 446, approvato con deliberazione consiliare n. 38, in data 17.12.2018;

Visto il D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali»;

Atteso che l’approvazione dei regolamenti rientra nella competenze del Consiglio Comunale ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267;

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e finanziaria;

Acquisito altresì, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs. 267/2000, come modificato dall’art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il parere dell’organo di revisione economico-finanziaria;

Proceduto alla votazione resa per appello nominale con il seguente esito:

Presenti n. 7, Votanti n. 7, Favorevoli n. 7, Astenuti n. 0, Contrari n. 0;

### **DELIBERA**

1. di approvare il «**Regolamento TARI**», per l'applicazione della tassa sui rifiuti allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale e che si compone di n. 33 articoli ed un allegato.
2. di dare atto che il suddetto regolamento entra in vigore il giorno 1° gennaio 2020 a condizione che sia stato rispettato il termine di cui al successivo punto 3 del presente dispositivo.
3. di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell’apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98 secondo quanto previsto all’art. 13, comma 15 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 dando atto che l’efficacia della presente deliberazione è disciplinata dal comma 15-ter del citato art. 13.
4. Di dare atto che entro il termine del 31 dicembre 2020 deve essere approvato il piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020 a termini dell'ex art. 107, comma 5 del D.L. 17.3.2020, N. 18 e convertito con modificazioni in legge 24.4.2020, n. 27, il cui eventuale conguaglio risultante potrà essere ripartito in 3 anni a decorrere dall'anno 2021.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Sindaco  
Dott. Danilo Centrella

Il Segretario Comunale  
Dott. Giuseppe Cardillo

Firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005.

**COMUNE DI COCQUIO TREVISAGO**  
Provincia di Varese

Settore Economico - Finanziario – Ragioneria

**Oggetto :**

APPROVAZIONE REGOLAMENTO TARI

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia.

Motivazione:

Li, 14/08/2020

Il Responsabile Settore  
QUAJO GIULIANA MIRELLA /  
INFOCERT SPA

Firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n.  
82/2005.

---

**COMUNE DI COCQUIO TREVISAGO**  
Provincia di Varese

Settore Economico - Finanziario – Ragioneria

**Oggetto :**

APPROVAZIONE REGOLAMENTO TARI

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**

Si esprime parere favorevole in riguardo alla regolarità contabile di cui sopra, parere espresso ai sensi dell'art. 49, del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

Motivazione:

Li, 14/08/2020

Il Responsabile Settore  
QUAJO GIULIANA MIRELLA /  
INFOCERT SPA

Firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n.  
82/2005.

---



**Comune di Cocquio Trevisago**  
Provincia di Varese

*Via Roma, 54*

*Tel 0332/975151*  
*Fax 0332/700977*

**ALLEGATO AL VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**  
**N° 31 del 28/09/2020**

**ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE**

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune in data 15/10/2020 ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Il Segretario Comunale  
Giuseppe Cardillo / INFOCERT SPA

Firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005.





**Comune di Cocquio Trevisago**  
Provincia di Varese

*Via Roma, 54*

*Tel 0332/975151*  
*Fax 0332/700977*

**ALLEGATO AL VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**  
**N° 31 del 28/09/2020**

**ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE**

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune in data 16/10/2020 ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Il Segretario Comunale  
Giuseppe Cardillo / INFOCERT SPA

Firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005.

**COMUNE DI COCQUIO-TREVISAGO**  
**Provincia di Varese**

**REVISORE UNICO DEI CONTI**

**VERBALE N. 013/2020**

Il giorno quattordici del mese di agosto dell'anno duemilaventi, presso il proprio Studio professionale in Roderò (CO) - Via Mirabello n. 3, è presente il sottoscritto Dott. Alessandro Valli - Revisore unico dei Conti, nominato con delibera del Consiglio Comunale n. 026/2018 del 31 luglio 2018 per il triennio decorrente dal 31 luglio 2018 al 30 luglio 2021, per esprimere il parere di competenza (ex art. 239, comma 1, lettera b), n. 7) del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) sulla proposta di deliberazione da sottoporre al Consiglio Comunale nella prossima seduta prevista presumibilmente per il 28 settembre 2020 ed avente ad oggetto: *“Approvazione Regolamento TARI”*.

Ricevuta in data 12 agosto 2020 a mezzo PEC - prot. n. 08412/2020 del 12 agosto 2020 a firma della Responsabile del Settore Economico-Finanziario - Sig.ra Giuliana Mirella Quajo ed integrata in data 14 agosto 2020 a mezzo PEC - prot. n. 08532/2020 del 14 agosto 2020 a firma della Responsabile del Settore Economico-Finanziario - Sig.ra Giuliana Mirella Quajo la comunicazione/documentazione per verificare gli atti/documenti relativi alla proposta di deliberazione del 14 agosto 2020 da sottoporre al Consiglio Comunale nella prossima seduta prevista presumibilmente per il 28 settembre 2020 ed avente ad oggetto: *“Approvazione Regolamento TARI”*.

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 rubricato *“Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”* e, in particolare:

- l'art. 7 rubricato *“Regolamenti”*, comma 1 il quale dispone che: *“[...] nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dello statuto, il comune e la provincia adottano regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare per l'organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni [...]”*;
- l'art. 7-bis rubricato *“Sanzioni amministrative”*, comma 1 il quale dispone che: *“[...] salvo diversa disposizione di legge, per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti comunali e provinciali si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro [...]”*;
- l'art. 42 rubricato *“Attribuzioni dei consigli”*, commi 2, lettere a) ed f) il quale dispone che il Consiglio Comunale ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali: *“[...] a) statuti dell'ente e delle aziende speciali, regolamenti salva l'ipotesi di cui all'articolo 48, comma 3, criteri generali in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi [...] f) istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote; disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi [...]”* e 4 il quale dispone che: *“[...] le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi del comune o della provincia, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio adottate dalla giunta da sottoporre a ratifica del consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza [...]”*;

- l'art. 49 rubricato "*Pareri dei responsabili dei servizi*", comma 1 il quale dispone che: "*[...] su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla giunta e al consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica, del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione [...]*";
- l'art. 107 rubricato "*Funzioni e responsabilità della dirigenza*", commi 1 e 2;
- l'art. 134 rubricato "*Esecutività delle deliberazioni*", comma 4;
- l'art. 147-bis rubricato "*Controllo di regolarità amministrativa e contabile*", comma 1 il quale dispone che: "*[...] il controllo di regolarità amministrativa e contabile è assicurato, nella fase preventiva della formazione dell'atto, da ogni responsabile di servizio ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa. Il controllo contabile è effettuato dal responsabile del servizio finanziario ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria [...]*";
- l'art. 153 rubricato "*Servizio economico-finanziario*", comma 4 il quale dispone che: "*[...] il responsabile del servizio finanziario, di ragioneria o qualificazione corrispondente, è preposto alla verifica di veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa, avanzate dai vari servizi, da iscriversi nel bilancio di previsione ed alla verifica periodica dello stato di accertamento delle entrate e di impegno delle spese, alla regolare tenuta della contabilità economico-patrimoniale e più in generale alla salvaguardia degli equilibri finanziari e complessivi della gestione e dei vincoli di finanza pubblica. Nell'esercizio di tali funzioni il responsabile del servizio finanziario agisce in autonomia nei limiti di quanto disposto dai principi finanziari e contabili, dalle norme ordinamentali e dai vincoli di finanza pubblica [...]*";
- l'art. 172 rubricato "*Altri allegati al bilancio di previsione*", comma 1, lettera c) il quale dispone che: "*[...] al bilancio di previsione sono allegati i documenti previsti dall'art. 11, comma 3, del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, e i seguenti documenti: [...] c) le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi [...]*";
- l'art. 239 rubricato "*Funzioni dell'organo di revisione*", commi 1, lettera b), n. 7) il quale dispone che: "*[...] l'organo di revisione svolge le seguenti funzioni: [...] b) pareri, con le modalità stabilite dal regolamento, in materia di: [...] 7) proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e di applicazione dei tributi locali [...]*" e 1-bis il quale dispone che: "*[...] nei pareri di cui alla lettera b) del comma 1 è espresso un motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti, anche tenuto conto dell'attestazione del responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'articolo 153, delle variazioni rispetto all'anno precedente, dell'applicazione dei parametri di deficitarietà strutturale e di ogni altro elemento utile. Nei pareri sono suggerite all'organo consiliare le misure atte ad assicurare l'attendibilità delle impostazioni. I pareri sono obbligatori. L'organo consiliare è tenuto ad adottare i provvedimenti conseguenti o a motivare adeguatamente la mancata adozione delle misure proposte dall'organo di revisione [...]*".

Visto il D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 rubricato "*Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una*

*addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali” e, in particolare, l’art. 52 rubricato “Potestà regolamentare generale delle province e dei comuni”:*

- *comma 1 il quale dispone che: “[...] le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti [...]”;*
- *comma 5 il quale dispone che: “[...] i regolamenti, per quanto attiene all’accertamento e alla riscossione dei tributi e delle altre entrate, sono informati ai seguenti criteri:*

*a) l’accertamento dei tributi può essere effettuato dall’ente locale anche nelle forme associate previste negli articoli 24, 25, 26 e 28 della legge 8 giugno 1990, n. 142;*

*b) qualora sia deliberato di affidare a terzi, anche disgiuntamente, l’accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le entrate, le relative attività sono affidate, nel rispetto della normativa dell’Unione europea e delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali, a:*

*1) i soggetti iscritti nell’albo di cui all’articolo 53, comma 1;*

*2) gli operatori degli Stati membri stabiliti in un Paese dell’Unione europea che esercitano le menzionate attività, i quali devono presentare una certificazione rilasciata dalla competente autorità del loro Stato di stabilimento dalla quale deve risultare la sussistenza di requisiti equivalenti a quelli previsti dalla normativa italiana di settore;*

*3) la società a capitale interamente pubblico, di cui all’articolo 113, comma 5, lettera c), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, mediante convenzione, a condizione: che l’ente titolare del capitale sociale eserciti sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi; che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l’ente che la controlla; che svolga la propria attività solo nell’ambito territoriale di pertinenza dell’ente che la controlla;*

*4) le società di cui all’articolo 113, comma 5, lettera b), del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, iscritte nell’albo di cui all’articolo 53, comma 1, del presente decreto, i cui soci privati siano scelti, nel rispetto della disciplina e dei principi comunitari, tra i soggetti di cui ai numeri 1) e 2) della presente lettera, a condizione che l’affidamento dei servizi di accertamento e di riscossione dei tributi e delle entrate avvenga sulla base di procedure ad evidenza pubblica;*

*c) l’affidamento di cui alla precedente lettera b) non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente;*

*d) il visto di esecutività sui ruoli per la riscossione dei tributi e delle altre entrate è apposto, in ogni caso, dal funzionario designato quale responsabile della relativa gestione [...]”.*

Vista la Legge 23 dicembre 2000, n. 388 rubricata “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)” e, in particolare:

- l’art. 53 rubricato “Regole di bilancio per le regioni, le province e i comuni”, comma 16 il quale dispone che: “[...] il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all’IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i

*regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento [...]”.*

Visto il D.L. 06 dicembre 2011, n. 201 rubricato “*Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici*” convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 e, in particolare, l'art. 13 rubricato “*Anticipazione sperimentale dell'imposta municipale propria*”:

- comma 15 il quale dispone che: “*[...] a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n. 360 [...]”;*
- comma 15-bis il quale dispone che: “*[...] con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime [...]”;*
- comma 15-ter il quale dispone che: “*[...] a decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente [...]”.*

Vista la Legge 27 dicembre 2013, n. 147 rubricata “*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)*” e, in particolare l'art. 1:

- comma 659 il quale dispone che: “*[...] il comune con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può prevedere riduzioni tariffarie ed esenzioni nel caso di: a) abitazioni con unico occupante; b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo; c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente; d) abitazioni occupate da soggetti che*

*risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero; e) fabbricati rurali ad uso abitativo; e-bis) attività di prevenzione nella produzione di rifiuti, commisurando le riduzioni tariffarie alla quantità di rifiuti non prodotti [...]”;*

- *comma 660 il quale dispone che: “[...] il comune può deliberare, con regolamento di cui all’articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune [...]”;*
- *comma 682 il quale dispone che: “[...] con regolamento da adottare ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l’applicazione della IUC, concernente tra l’altro: a) per quanto riguarda la TARI: 1) i criteri di determinazione delle tariffe; 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie; 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l’applicazione dell’ISEE; 5) l’individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell’obiettivo di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all’intera superficie su cui l’attività viene svolta [...]”;*
- *comma 702 il quale dispone che: “[...] resta ferma l’applicazione dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. [...]”.*

Vista la circolare n. 2/DF del 22 novembre 2019 - prot. 41981 del 22 novembre 2019 del Ministero dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze - Direzione Legislazione Tributaria e Federalismo Fiscale avente ad oggetto: *“Art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58. Efficacia delle deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali. Chiarimenti”.*

Visto il decreto del Ministro dell’Interno del 13 dicembre 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 295 del 17 dicembre 2019, il quale dispone che: *“[...] il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 da parte degli enti locali è differito al 31 marzo 2020 [...]”.*

Vista la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 rubricata *“Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022”* e, in particolare l’art. 1, commi 738 e seguenti, evidenziando che il comma 777 dispone che: *“[...] ferme restando le facoltà di regolamentazione del tributo di cui all’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i comuni possono con proprio regolamento:*

- a) stabilire che si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri;*
- b) stabilire differimenti di termini per i versamenti, per situazioni particolari;*
- c) prevedere il diritto al rimborso dell’imposta pagata per le aree successivamente divenute inedificabili, stabilendone termini, limiti temporali e condizioni, avuto anche riguardo alle modalità ed alla frequenza delle varianti apportate agli strumenti urbanistici;*
- d) determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili, al fine della limitazione del potere di accertamento del comune qualora l’imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato, secondo criteri improntati all’obiettivo di ridurre al massimo l’insorgenza di contenzioso;*

e) *stabilire l'esenzione dell'immobile dato in comodato gratuito al comune o ad altro ente territoriale, o ad ente non commerciale, esclusivamente per l'esercizio dei rispettivi scopi istituzionali o statutari [...]”.*

Visto il decreto del Ministro dell'Interno del 28 febbraio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 50 del 28 febbraio 2020, il quale dispone che: *“[...] il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 da parte degli enti locali è differito al 30 aprile 2020 [...]”.*

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 015/2020 del 16 marzo 2020 avente ad oggetto: *“Contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19. Approvazione misure organizzative straordinarie per lo svolgimento di forme di lavoro agile”.*

Visto il D.L. 17 marzo 2020, n. 18 rubricato *“Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”* convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27 e, in particolare:

- l'art. 107 rubricato *“Differimento di termini amministrativo-contabili”*, commi 2 il quale dispone che: *“[...] per le finalità di cui al comma 1, per l'esercizio 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è differito al 30 settembre 2020 anche ai fini della deliberazione di controllo a salvaguardia degli equilibri di bilancio a tutti gli effetti di legge e il termine di cui al comma 2 dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 267 del 2000 è differito al 30 settembre 2020. Limitatamente all'anno 2020, le date del 14 ottobre e del 28 ottobre di cui all'articolo 13, comma 15-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e all'articolo 1, commi 762 e 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono differite, rispettivamente, al 31 ottobre e al 16 novembre. Per l'esercizio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del citato decreto legislativo n. 267 del 2000 è differito al 31 gennaio 2021 [...]”* e 5 il quale dispone che: *“[...] i comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021 [...]”.*

Vista l'ordinanza del Sindaco - Dott. Danilo Centrella n. 03/2020 del 20 marzo 2020 avente ad oggetto: *“Ordinanza contingibile e urgente ai sensi dell'art. 50 comma 5 del D.Lgs. 267/2000 relativa all'adozione di misure eccezionali volte a contrastare la diffusione del contagio da COVID-19”.*

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 016/2020 del 21 marzo 2020 avente ad oggetto: *“Disposizioni temporanee per gestire l'emergenza epidemiologica COVID-19 a seguito del DPCM 23 febbraio 2020 e del D.L. 17 marzo 2020, n. 18: abilitazione allo svolgimento delle sedute di Giunta e Consiglio Comunale in audio conferenza, videoconferenza e/o teleconferenza. Approvazione di linee guida”.*

Vista l'ordinanza del Sindaco - Dott. Danilo Centrella n. 05/2020 del 23 marzo 2020 avente ad oggetto: *“Ordinanza di sospensione delle attività del Comune in ottemperanza all'ordinanza regionale n. 515 del 22 marzo 2020. Disposizioni in ordine all'apertura al pubblico degli uffici comunali”*.

Vista l'ordinanza del Sindaco - Dott. Danilo Centrella n. 06/2020 del 02 aprile 2020 avente ad oggetto: *“Ordinanza contingibile e urgente ai sensi dell'art. 50 comma 5 del D.Lgs. 267/2000 relativa all'adozione di misure eccezionali volte a contrastare la diffusione del contagio da COVID-19. Obbligo all'utilizzo dei dispositivi di protezione”*.

Visto il D.L. 08 aprile 2020, n. 23 rubricato *“Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali”* convertito con modificazioni dalla Legge 05 giugno 2020, n. 40.

Vista l'ordinanza del Sindaco - Dott. Danilo Centrella n. 011/2020 del 04 maggio 2020 avente ad oggetto: *“Parziale revoca ordinanza n. 3 del 20 marzo 2020”*.

Vista la direttiva n. 3 del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 04 maggio 2020 avente ad oggetto: *“Modalità di svolgimento della prestazione lavorativa nell'evolversi della situazione epidemiologica da parte delle pubbliche amministrazioni”* la quale dispone che: *“[...] le pubbliche amministrazioni continuano a garantire l'attività amministrativa e a tal fine possono rivedere le attività indifferibili, ampliando il novero di quelle individuate in prima battuta, e quelle da rendere in presenza anche per assicurare il necessario supporto all'immediata ripresa delle attività produttive, industriali e commerciali secondo quanto disposto dal citato DPCM 26 aprile 2020 e dalle future misure normative.*

*Alla luce delle misure necessarie ad assicurare la ripresa, tra i procedimenti amministrativi da considerare urgenti ai sensi dell'articolo 103<sup>5</sup> del decreto-legge n. 18 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, rientrano quelli connessi alla immediata ripresa delle citate attività produttive, industriali e commerciali rispetto alle quali le pubbliche amministrazioni, per quanto di competenza, ricevono e danno seguito alle istanze e alle segnalazioni dei privati.*

*Resta fermo che le attività che le amministrazioni sono chiamate a garantire possono essere svolte sia nella sede di lavoro - anche solo per alcune giornate, nei casi in cui il dipendente faccia parte del contingente minimo posto a presidio dell'ufficio - sia con modalità agile [...]”*.

Visto il D.L. 19 maggio 2020, n. 34 rubricato *“Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”* convertito con modificazioni dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77.

Visto il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 rubricato *“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”*.

Visti i principi contabili applicati della:

- programmazione (allegato n. 4/1 al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118);



- contabilità finanziaria (allegato n. 4/2 al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118);
- contabilità economico-patrimoniale (allegato n. 4/3 al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118);
- bilancio consolidato (allegato n. 4/4 al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118).

Visti i vari resoconti delle riunioni ed i relativi chiarimenti forniti dalla Commissione per l'armonizzazione degli enti territoriali - Arconet, istituita presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze dall'art. 3-bis del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118.

Visti i principi di vigilanza e controllo dell'organo di revisione degli enti locali approvati dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.

Visto lo Statuto dell'Ente come modificato/integrato, da ultimo, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 038/2016 del 20 dicembre 2016 avente ad oggetto: *“Modifiche ed integrazioni al Titolo II - “Istituti di partecipazione e diritti dei cittadini” dello Statuto Comunale”*.

Visto il Regolamento comunale di contabilità deliberato con atto del Consiglio Comunale n. 06/2018 del 06 febbraio 2018 avente ad oggetto: *“Regolamento comunale di contabilità. Esame ed approvazione”* e, in particolare:

- il Titolo I rubricato *“Il servizio finanziario”*;
- il Titolo II rubricato *“Pianificazione - programmazione - previsione”*;
- il Titolo III rubricato *“La gestione del bilancio”*;
- il Titolo IX rubricato *“Organo di revisione”* e, in particolare l'art. 54 rubricato *“Pareri dell'Organo di revisione”* il quale dispone che: *“[...] 1. L'Organo di revisione esprime, quando richiesto dalla normativa vigente, il parere di competenza sulle delibere di Giunta e di Consiglio nonché sulle determinazioni dirigenziali. 2. Laddove non diversamente disciplinato, l'Organo di revisione è tenuto a rendere il proprio parere entro cinque giorni [...]”*.

Visto il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi deliberato con atto della Giunta Comunale n. 055/2019 del 1° ottobre 2019 avente ad oggetto: *“Approvazione Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi”*.

Visto il Regolamento sui controlli interni deliberato con atto del Consiglio Comunale n. 09/2013 del 14 febbraio 2013 avente ad oggetto: *“Regolamento sui controlli interni (art. 147 e seguenti T.U.O.EE.LL - D.L. 174/2012) - esame ed approvazione”*.

Visto il Regolamento per la disciplina dell'Imposta unica comunale deliberato con atto del Consiglio Comunale n. 015/2014 del 16 luglio 2014 avente ad oggetto: *“Esame ed approvazione Regolamento IUC”*.

Visto il Regolamento generale delle entrate deliberato con atto del Consiglio Comunale n. 038/2018 del 17 dicembre 2018 avente ad oggetto: *“Approvazione del nuovo Regolamento generale delle entrate”*.

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 09/2020 del 26 febbraio 2020 avente ad oggetto: *“Approvazione schema di Bilancio di previsione 2020/2022. Aggiornamento Documento unico di programmazione (DUP) 2020/2022”*, nella quale viene evidenziato che: *“[...] Dato atto, altresì, che sarà predisposto il nuovo regolamento IMU entro la scadenza fissata dalla legge di Bilancio, ovvero entro il 30.6.2020, nonché rivisto, per quanto necessario, il regolamento TARI [...]. Di rinviare l’approvazione del piano economico finanziario per l’applicazione delle tariffe TARI a successivo atto da adottarsi entro il 30 aprile 2020 come da disposizioni legislative, dando atto che le risorse iscritte al bilancio sono invariate rispetto alle risorse iscritte nel bilancio precedente (2019-21) [...]”*.

Visto il proprio verbale n. 02/2020 del 28 febbraio 2020 - prot. n. 02351/2020 del 28 febbraio 2020, contenente il parere di competenza sul Bilancio di previsione 2020/2022 (*ex art. 239, comma 1, lettera b*), n. 2 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) e sul Documento unico di programmazione - DUP 2020/2022 - nota di aggiornamento (*ex art. 239, comma 1, lettera b*), n. 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267).

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 07/2020 del 02 aprile 2020 avente ad oggetto: *“Determinazione dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TARI) e relative tariffe - anno 2020. Provvedimenti”*, nella quale viene evidenziato che: *“[...] 1. di prendere atto che le previsioni in entrata afferenti la TARI (servizio di smaltimento dei rifiuti urbani) iscritte al bilancio di previsione 2020-2022 sono quantificate in misura pari alle previsioni iscritte nel bilancio di previsione 2019-2021.*

- 2. che entro il 30 aprile del corrente anno il servizio finanziario provvederà a redigere il nuovo Piano Economico Finanziario con i criteri e gli indirizzi stabiliti da ARERA con le proprie deliberazioni n. 443 e 444 del 31.10.2019.*
- 3. che entro il predetto termine sarà inoltre predisposto il nuovo regolamento per la disciplina del tributo di che trattasi.*
- 4. di dare atto che gli introiti derivanti dall’applicazione delle tariffe finanziano interamente i costi del servizio, ai sensi dell’art. 1, commi 653 e 654 della legge 147/2013 [...]”*.

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 09/2020 del 02 aprile 2020 avente ad oggetto: *“Aggiornamento DUP 2020-2022”*.

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 010/2020 del 02 aprile 2020 avente ad oggetto: *“Approvazione del Bilancio di previsione per il triennio 2020-2022”*, nella quale viene evidenziato che: *“[...] Dato atto che, per le motivazioni tutte esposte nella propria deliberazione concernente le tariffe TARI, le previsioni in entrata sono state confermate nella misura prevista nel bilancio di previsione 2019-2021, salvo variazioni da introdursi, se necessario dopo l’approvazione del piano economico finanziario secondo le nuove direttive ARERA [...]”*.

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 021/2020 del 26 giugno 2020 avente ad oggetto: *“TARI - conferma tariffe (art. 107 c. 5 D.L. 17 marzo 2020 n. 18)”*, nella quale viene evidenziato che: *“[...] Rilevato che successivamente alla predisposizione del PEF definitivo dell’anno 2020 da parte del soggetto gestore e all’approvazione da parte dell’Autorità, l’amministrazione comunale rivedrà l’impianto tariffario 2020, ciò che risulterebbe di difficile l’applicazione delle nuove tariffe prima di dicembre 2020; Dato atto che la TARI 2020 verrà riscossa con 2 rate aventi le seguenti*

*scadenze: 10 agosto - 15 ottobre 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021, come previsto dal citato art. 107, comma 5 del citato D.L. 18/2020 [...]. Di confermare in via provvisoria il piano tariffario per utenze domestiche e non domestiche quale risulta dalle allegate tabelle, parte integrante e sostanziale del presente atto. Di dare atto che verrà predisposto nei termini il Piano Economico Finanziario come indicato dalla deliberazione ARERA n. 433/2019 e valutata la dilazione dell'eventuale conguaglio dei costi derivanti [...]*".

Vista la proposta di deliberazione del 14 agosto 2020 da sottoporre al Consiglio Comunale nella prossima seduta prevista presumibilmente per il 28 settembre 2020 ed avente ad oggetto: *"Approvazione Regolamento TARI"*.

Visto il testo dell'adottando Regolamento TARI che consta di n. 33 articoli, oltre all'allegato "A".

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile della Responsabile del Settore Economico-Finanziario - Sig.ra Giuliana Mirella Quajo di cui all'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 anche in relazione agli effetti di cui agli artt. 147-bis e 153, comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Il Revisore unico dei Conti

#### ESPRIME

per quanto di competenza, parere favorevole (*ex art. 239, comma 1, lettera b), n. 7) del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) in relazione alla suindicata proposta di deliberazione del 14 agosto 2020 da sottoporre al Consiglio Comunale nella prossima seduta prevista presumibilmente per il 28 settembre 2020 ed avente ad oggetto: "Approvazione Regolamento TARI", segnalando ex art. 239, comma 1-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 la necessità di:*

1. *correggere i refusi all'art. 5, comma 6 "[...] tra il Comuni [Comune] e l'Agenzia delle entrate [...] numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune [del Comune] [...]"*;
2. *inserire "[...] il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre [rectius 31 ottobre ex art. 106, comma 3-bis del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 rubricato "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" convertito con modificazioni dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77] dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre [rectius 16 novembre ex art. 106, comma 3-bis del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 rubricato "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" convertito con modificazioni dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77], si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente [...]" ex art. 1, comma 767 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160;*
3. *determinare ed approvare, da parte del Consiglio Comunale, entro il 31 dicembre 2020 (ex art. 107, comma 5 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 rubricato "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27) il "[...] piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020 [...]"*,

segnalando che: “[...] l’eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l’anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021 [...]”.

Rodero, 14 agosto 2020

Il Revisore unico dei Conti



Dott. Alessandro Valli

# COMUNE DI COCQUIO TREVISAGO

Provincia di Varese



## REGOLAMENTO TARI

*Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.*

## **DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) – INDICE**

*Art. 1 - Presupposto*

*Art. 2 - Soggetti passivi*

*Art. 3 - Locali e aree scoperte soggetti al tributo*

*Art. 4 - Locali e aree scoperte non soggetti al tributo*

*Art. 5 - Determinazione della superficie tassabile*

*Art. 6 - Produzione di rifiuti speciali non assimilati*

*Art. 7 - Determinazione della tariffa del tributo*

*Art. 8 - Istituzioni scolastiche statali*

*Art. 9 - Copertura dei costi del servizio rifiuti*

*Art. 10 - Piano finanziario*

*Art. 11 - Articolazione delle tariffe del tributo*

*Art. 12 - Tariffa per le utenze domestiche*

*Art. 13 - Determinazione del numero degli occupanti delle utenze domestiche*

*Art. 14 - Tariffa per le utenze non domestiche*

*Art. 15 - Classificazione delle utenze non domestiche*

*Art. 16 - Obbligazione tributaria*

*Art. 17 - Irregolarità nello svolgimento del servizio*

*Art. 18 - Zone non servite*

*Art. 19 - Agevolazioni ed esenzioni*

*Art. 20 - Tributo giornaliero*

*Art. 21 - Tributo provinciale*

*Art. 22 - Riscossione*

*Art. 23 - Dichiarazione TARI*

*Art. 24 - Rimborsi*

*Art. 25 - Somme di modesto ammontare*

*Art. 26 - Funzionario responsabile*

*Art. 27 - Verifiche*

*Art. 28 - Accertamenti*

*Art. 29 - Sanzioni ed interessi*

*Art. 30 - Contenzioso*

*Art. 31 - Trattamento dei dati personali*

*Art. 32 - Norma di rinvio*

*Art. 33 - Entrata in vigore e norme finali*

*Allegato A – Sostanze assimilate ai rifiuti solidi urbani*

## ART. 1 – PRESUPPOSTO

1. Presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani , come identificati al successivo Art. 3.
2. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.
3. Il tributo è destinato alla copertura dei costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti come individuati dall'art. 3 del presente regolamento, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali, al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
4. Si intendono per:
  - a. **locali**, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse o chiudibili da ogni lato verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
  - b. **aree scoperte**, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, quali tetterie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;
  - c. **utenze domestiche**, le superfici adibite a civile abitazione;
  - d. **utenze non domestiche**, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

## ART. 2 - SOGGETTI PASSIVI

1. La TARI è dovuta da chi, persona fisica o giuridica, a qualsiasi titolo possiede o detiene i locali e le aree assoggettabili. In caso di pluralità di possessori o detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
2. In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi, anche non continuativi, nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, abitazione. Rientrano in tale fattispecie anche le abitazioni e relative pertinenze o accessori locate a non residenti.
3. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo. Il soggetto che gestisce i servizi comuni è tenuto alla presentazione della dichiarazione iniziale, di variazione o di cessazione relativa alle superfici dei locali ed aree ad uso comune, nonché di quelle utilizzate in forma esclusiva.
4. Per le parti comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva, il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.
5. L'Amministratore del condominio o il proprietario dell'immobile sono tenuti a presentare, su richiesta del Comune, l'elenco dei soggetti che occupano o detengono a qualsiasi titolo i locali e le aree scoperte

## ART. 3 - LOCALI E AREE SCOPERTE SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Sono soggetti alla TARI tutti i locali comunque denominati, insistenti nel territorio del Comune, come individuati al precedente art. 1, suscettibili di produrre rifiuti urbani.

2. Si considerano soggetti tutti i locali predisposti all'uso anche se di fatto non utilizzati, considerando tali quelli a destinazione abitativa dotati di almeno un'utenza attiva ai servizi di rete (acqua, energia elettrica, gas) o di arredamento e, per i locali ad uso non domestico, quelli forniti di impianti, attrezzature o, comunque, ogniqualvolta è ufficialmente autorizzato o assentito l'esercizio di un'attività nei locali medesimi.
3. Sono comunque considerati tassabili i locali non a destinazione abitativa sfitti e/o non occupati se idonei all'utilizzo di deposito.
4. Sono altresì soggette al tributo tutte le aree scoperte occupate o detenute, a qualsiasi uso adibite, la cui superficie insiste nel territorio comunale, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escluse quelle aventi destinazione accessoria o pertinenziale a locali a loro volta assoggettati al prelievo.

#### **ART. 4 - LOCALI ED AREE SCOPERTE NON SOGGETTI AL TRIBUTO**

1. Sono escluse dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a case di civile abitazione (a titolo di esempio, parcheggi, aree a verde, giardini, corti, lastrici solari, balconi, verande, terrazze e porticati non chiusi o chiudibili con strutture fisse) e le aree comuni condominiali ai sensi dell'art. 1117 del codice civile non detenute o occupate in via esclusiva.
2. Non sono suscettibili di produrre rifiuti urbani e pertanto non sono soggetti all'applicazione del tributo, a titolo esemplificativo, i seguenti locali e le seguenti aree scoperte:

##### **Utenze domestiche**

- a) solai e sottotetti non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi;
- b) centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vano ascensori e quei locali dove non è compatibile la presenza di persone o operatori;
- c) unità immobiliari, adibite a civile abitazioni, prive di mobili e suppellettili e di utenze (gas, acqua, luce), tale condizione deve perdurare per almeno un anno di tassazione;
- d) fabbricati danneggiati e non utilizzati in quanto inagibili, nonché le superfici delle unità immobiliari oggetto di interventi edilizi a norma dell'art. 3, comma 1, lett. c, d, e del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 fermo restando che il beneficio della non tassabilità è limitato al periodo di validità delle licenze, permessi, concessioni od autorizzazioni e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;
- e) superfici coperte di altezza pari od inferiore a 150 centimetri.

##### **Utenze non domestiche**

- a) locali dove si producono, di regola, esclusivamente rifiuti speciali non assimilati agli urbani secondo le disposizioni normative vigenti, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alle normative vigenti, fatto salvo quanto previsto all'art.7 comma 2 del presente regolamento;
- b) porticati, chiostrini, passaggi coperti adibiti al transito ed alla deambulazione appartenenti a collegi, convitti, comunità civili e religiose;
- c) centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili;
- d) aree scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura, allevamento e le serre a terra;
- e) aree adibite in via esclusiva al transito dei veicoli destinate all'accesso alla pubblica via ed al movimento veicolare interno;
- f) aree impraticabili o aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di inutilizzo;
- g) aree non presidiate o adibite a mero deposito di materiali in disuso;
- h) cave di sola aerazione, chiostrine, corti interne sottratte all'uso abituale dei detentori dell'edificio



e/o degli utenti delle attività che in esse si svolgono;

i) edifici o loro parti adibiti permanentemente a qualsiasi culto pubblico nonché i locali strettamente connessi all'attività del culto (cori, cantorie, sacrestie, narteci e simili) escluse in ogni caso le eventuali abitazioni dei ministri del culto;

- l) aree o locali destinati esclusivamente ad attività sportiva limitatamente alle parti il cui accesso e la cui utilizzazione sono riservati ai praticanti di tali discipline. Vi rientrano i locali riservati agli spettatori e le altre parti destinate alla presenza di persone inserite nei complessi sportivi.

3. Le situazioni di non tassabilità debbono essere indicate nella denuncia originale o di variazione e debbono essere direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi o ad idonea documentazione.

Non sono assimilati agli urbani e pertanto non sono soggette a tassazione, i rifiuti provenienti da superfici operative produttive di utenze industriali, artigianali, commerciali (comprese le esposizioni), superiori a mq. 500, ferma restando la tassazione degli uffici, mense, le aree scoperte.

## **ART. 5 - DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE TASSABILE**

1. In sede di prima applicazione della TARI, ai sensi dell'art.1 comma 645 della L. 27 dicembre 2013, n.147, fino all'attuazione delle disposizioni di cui al successivo comma 647, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
2. Per le unità immobiliari diverse da quelle a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano la superficie assoggettabile alla TARI rimane quella calpestabile.
3. La superficie calpestabile per i locali è determinata considerando la superficie dell'unità immobiliare al netto dei muri interni, dei pilastri e dei muri perimetrali. Nella determinazione della predetta superficie non si tiene conto dei locali con altezza inferiore a 1,5 mt., dei locali tecnici quali cabine elettriche, vani ascensori, locali contatori, ecc. Le scale interne sono considerate solo per la proiezione orizzontale. La superficie dei locali tassabili è desunta dalla planimetria catastale o da altra analoga (ad esempio planimetria sottoscritta da un tecnico abilitato iscritto all'albo professionale), ovvero da misurazione diretta. Per le aree scoperte la superficie viene determinata sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.
4. La misurazione complessiva è arrotondata al metro quadrato per eccesso o per difetto, a seconda che la frazione sia superiore/pari o inferiore al mezzo metro quadrato.
5. Per l'applicazione della TARI si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti. Relativamente all'attività di accertamento, il comune, per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile alla TARI quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.
6. Le procedure di interscambio tra il Comune e l'Agenzia delle entrate dei dati relativi alla superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte in catasto e corredate di planimetria, sono quelle stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate adottato ai sensi dell'articolo 14, comma 9, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni. Si applicano le Regole tecniche contenenti le modalità di interscambio tra l'Agenzia delle entrate ed il Comune dei dati inerenti la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte nel catasto edilizio urbano, pubblicate nel sito *internet* dell'Agenzia delle entrate. Nell'ambito della cooperazione tra il Comune e l'Agenzia delle entrate per la revisione del catasto, vengono attivate le procedure per l'allineamento tra i dati

catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna del Comune, al fine di addivenire alla determinazione della superficie assoggettabile alla TARI pari all'80 per cento di quella catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 138 del 1998. Il Comune comunica ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.

## **ART. 6 - PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI**

1. Nella determinazione della superficie non si tiene conto di quella superficie ove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano esclusivamente rifiuti speciali non assimilati a quelli urbani, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.
2. Nell'ipotesi in cui vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano di regola i rifiuti speciali non assimilati agli urbani, l'individuazione di quest'ultime è effettuata in maniera forfettaria applicando all'intera superficie della categoria tariffaria dell'attività una percentuale di abbattimento variabile secondo la seguente tabella:

### **Attività % riduzione:**

- a) Autocarrozzerie – officine meccaniche- elettrauto – verniciatura - 30%;
  - b) Macellerie - 30%;
  - c) Lavanderie a secco, tintorie non industriali – 20%;
  - d) Laboratori fotografici, eliografie – 25%;
  - e) Veterinari, gabinetti dentistici, radiologici e laboratori odontotecnici – 10%
  - f) Laboratori di analisi – 15%
  - g) Autoservizi, autolavaggi, autorimessaggi, distributori di carburante – 10%
  - h) Tipografie, stamperie, incisioni, vetrerie, serigrafie – 20%
  - i) Falegnamerie e fabbri – 30%
3. Per le fattispecie non riconducibili alle tipologie sopra indicate, il Comune, esaminata la documentazione prodotta dal contribuente, stabilirà la percentuale d'abbattimento in ogni caso non superiore al 40%
  4. Gli utenti per essere ammessi a beneficiare delle riduzioni di cui ai commi precedenti devono presentare apposita dichiarazione con allegata idonea documentazione comprovante l'ordinaria produzione dei predetti rifiuti ed il loro trattamento in conformità delle disposizioni vigenti (a titolo di esempio contratti di smaltimento, copie formulari di trasporto dei rifiuti regolarmente firmati a destinazione, ecc.).
  5. Nel caso che le condizioni di cui al comma 4 non siano state dichiarate la riduzione della superficie non potrà avere effetto fino a quando non verrà presentata la relativa indicazione nella dichiarazione.

## **ART. 7 - DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA DEL TRIBUTO**

1. Il tributo è corrisposto in base a tariffe commisurate ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. Le tariffe del tributo sono determinate annualmente dall'organo competente entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

3. In deroga a quanto sopra ed alle norme dell'art.1, comma 169, della L.296/2006, le tariffe del tributo possono essere modificate entro i termini previsti dall'art. 193 del D.Lgs. 267/2000, ove necessario per il ripristino degli equilibri di bilancio.
4. Le tariffe sono commisurate in base alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolte, tenuto altresì conto dei dati e degli elementi a disposizione del Comune e dei criteri individuati dal D.P.R. 158/1999.
5. Le tariffe sono articolate per le utenze domestiche e per quelle non domestiche, quest'ultime a loro volta suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti.
6. Le tariffe si compongono di una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti (quota fissa), e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione (quota variabile).

#### **ART. 8 - ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI**

1. Alle istituzioni scolastiche statali continuano ad applicarsi le norme dell'art. 33-bis del D.L. 31/12/2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla Legge 28/02/2008, n. 31.
2. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti.

#### **ART. 9 - COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI**

1. Le tariffe sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati.
2. In particolare il tributo deve garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all'articolo 15 del Decreto Legislativo 13/01/2003, n. 36.
3. Per la determinazione dei costi del servizio si fa riferimento a quanto previsto dalla delibera n. 443/2019 dell'Autorità per regolazione dell'Energia, reti e ambiente (ARERA) e le sue successive modifiche ed integrazioni, di cui alla delega legislativa espressa dal comma 527 art. 1 della legge 205/2017.
4. Nella determinazione dei costi del servizio non si tiene conto di quelli relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
5. Nella determinazione dei costi del servizio si tiene anche conto delle risultanze dei fabbisogni standard relativi allo specifico servizio, ove approvate in tempo utile.
6. A norma dell'art. 1, comma 655, della Legge 27/12/2013, n. 147 il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo.
7. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati sono determinati annualmente dal piano finanziario di cui all'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147.

#### **ART. 10 - PIANO FINANZIARIO**

1. La determinazione delle tariffe del tributo avviene in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147.

2. Sulla base della normativa vigente, il gestore predisponde annualmente il piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR di cui alla delibera n. 443/2019 dell'Autorità per regolazione dell'Energia, reti e ambiente (ARERA), e lo trasmette all'Ente territorialmente competente.
3. Il piano economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:
  - a) una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
  - b) una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti.
4. La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore.
5. Sulla base della normativa vigente, l'Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti.
6. L'ARERA, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva. Fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente.

## **ART. 11 - ARTICOLAZIONE DELLE TARIFFE DEL TRIBUTO**

1. Le tariffe sono articolate per le utenze domestiche e per quelle non domestiche, quest'ultime a loro volta suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti.
2. Le tariffe si compongono di una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti (quota fissa), e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione (quota variabile).
3. In virtù delle norme del D.P.R. 27/04/1999, n. 158:
  - a. la determinazione delle tariffe del tributo deve garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, anche in relazione al piano finanziario degli interventi relativi al servizio e tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato e deve rispettare l'equivalenza di cui al punto 1 dell'allegato 1 al D.P.R. 27/04/1999, n. 158;
  - b. la quota fissa e quella variabile delle tariffe del tributo per le utenze domestiche e per quelle non domestiche vengono determinate in base a quanto stabilito dagli allegati 1 e 2 al DPR 27/04/1999, n. 158.
4. Il provvedimento di determinazione delle tariffe del tributo stabilisce altresì:

- a. la ripartizione dei costi del servizio tra le utenze domestiche e quelle non domestiche, indicando il criterio adottato;
- b. i coefficienti *Kb*, *Kc* e *Kd* previsti dall'allegato 1 al D.P.R. 27/04/1999, n. 158, fornendo idonea motivazione dei valori scelti, qualora reso necessario dall'articolazione dei coefficienti prescelta.

## ART. 12 - TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametricate al numero di occupanti.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti.

## ART. 13 - DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI OCCUPANTI DELLE UTENZE DOMESTICHE

1. Le utenze domestiche, da intendersi quali unità e locali destinati a civile abitazione e loro pertinenze, ai fini della determinazione degli occupanti sono ulteriormente divise in:
  - a) **domestiche residenti**, comprendenti quelle condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica. Il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune (se il numero di occupanti è superiore a 6 si assume la categoria 6), salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, come ad es. le colf che dimorano presso la famiglia.
  - b) **domestiche non residenti** comprendenti quelle occupate o tenute a disposizione da persone fisiche non residenti nel Comune, o residenti all'estero (AIRE), o tenute a disposizione dai residenti nel Comune per propri usi o per quelli dei familiari, o possedute da persone diverse dalle persone fisiche (enti, associazioni, persone giuridiche ...), per le quali si assume come numero degli occupanti, fatta salva la prova contraria, quello risultante dalla seguente tabella:

### Superficie (mq) n. componenti

Da 0 a 70	1
Da 71 a 120	2
Da 121 a 150	3
Da 151 a 200	4
Da 201 a 250	5
Oltre 251	6

2. In particolare le utenze domestiche non residenti possono produrre apposita autocertificazione che indichi il numero dei componenti il nucleo familiare del proprietario dell'immobile ovvero il numero degli inquilini regolarmente registrato.
3. Resta in ogni caso ferma la possibilità per il Comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente da sopralluoghi o dalle eventuali ulteriori verifiche, ivi comprese le risultanze anagrafiche del Comune di residenza.
4. Le cantine, le autorimesse e simili, si considerano utenze domestiche condotte da un occupante, se condotte da persona fisica priva di utenze abitative nel Comune.

5. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.

#### **ART. 14 - TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE**

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie soggetta al tributo le tariffe per unità di superficie riferite al tipo di attività svolta, calcolate sulla base dei coefficienti di potenziale produzione  $Kc$  di cui al D.P.R. 27/04/1999, n. 158.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie soggetta al tributo le tariffe per unità di superficie riferite al tipo di attività svolta, calcolate sulla base dei coefficienti di potenziale produzione  $Kd$  di cui al D.P.R. 27/04/1999, n. 158.

#### **ART. 15 - CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE**

1. Per le utenze non domestiche, sino a che non siano messi a punto e resi operativi sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze, i locali e le aree con diversa destinazione d'uso vengono accorpati in classi di attività omogenee con riferimento alla presuntiva quantità di rifiuti prodotti, per l'attribuzione rispettivamente della quota fissa e della quota variabile della tariffa.
2. Il tributo relativo alle singole utenze non domestiche viene liquidato sulla base della tariffa corrispondente a quella della classe tariffaria assegnata all' "attività prevalente" esercitata nei locali/aree soggetti a tributo. A tal fine viene considerata "prevalente" l'attività che, sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO, risulti tale nel certificato di iscrizione alle CCIAA e/o delle certificazioni rilasciate dagli organi competenti per l'autorizzazione all'esercizio dell'attività. Quando l'attività non risulti iscritta alle CCIAA e non esistano le suddette certificazioni la classe tariffaria è assegnata in base all'effettiva destinazione d'uso prevalente dei locali.
3. La tariffa applicabile per ogni attività economica, determinata in base alla classificazione operata secondo i commi precedenti, è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio. Sono tuttavia applicabili tariffe differenti se sussiste una delle seguenti condizioni:
  - a) locali completamente autonomi, ossia con accesso autonomo ed identificativo catastale proprio, aventi una destinazione d'uso autorizzata o, debitamente dimostrata dall'utenza, diversa da quella principale;
  - b) locali o aree aventi una destinazione d'uso, debitamente dimostrata dall'utenza, diversa da quella prevalente e le cui superfici, per singola destinazione, non risultino inferiori al 20 per cento di quest'ultima.
4. Per i locali adibiti ad utenze domestiche ove parte della superficie sia destinata allo svolgimento di una attività il tributo dovuto per quest'ultima superficie dovrà essere ridotto dell'importo già versato come utenza domestica.
5. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle seguenti categorie.

#### **CATEGORIE UTENZE NON DOMESTICHE**

01. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
02. Campeggi, distributori carburanti
03. Stabilimenti balneari

04. Esposizioni, autosaloni
05. Alberghi con ristorante
06. Alberghi senza ristorante
07. Case di cura e riposo
08. Uffici, agenzie, studi professionali
09. Banche ed istituti di credito
10. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
11. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
12. Attività artigianali tipo botteghe ( falegname, idraulico, fabbro, elettricista parrucchiere)
13. Carrozzeria, autofficina, elettrauto
14. Attività industriali con capannoni di produzione
15. Attività artigianali di produzione beni specifici
16. Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie
17. Bar, caffè, pasticceria
18. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
19. Plurilicenze alimentari e/o miste
20. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante
21. Discoteche, night club
22. Autorimesse, magazzini senza vendita diretta
23. Attività di vendita all'ingrosso e deposito materiale edile

#### **ART. 16 - OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA**

1. L'obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui inizia il possesso o la detenzione dei locali o delle aree soggetti al tributo. Il tributo è dovuto per il periodo dell'anno, computato a giorni, nel quale permane il possesso o la detenzione dei locali o delle aree soggette al tributo.
2. L'obbligazione tributaria cessa il giorno in cui termina il possesso o la detenzione, a condizione che il contribuente presenti la dichiarazione di cessata occupazione entro il 20 gennaio dell'anno successivo.
3. Se la dichiarazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data della sua presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonei elementi di prova la data di effettiva cessazione.
4. La cessazione dà diritto all'abbuono o al rimborso del tributo.
5. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, relative in particolare alle superfici e/o alla destinazione d'uso, che comportano un aumento del tributo producono effetto dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Nell'ipotesi in cui le variazioni comportino invece una riduzione del tributo, il riconoscimento del minor tributo è subordinato alla presentazione della dichiarazione entro il termine previsto. Delle variazioni del tributo si tiene conto in sede di conguaglio.

#### **ART. 17 - IRREGOLARITA' NELLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO**

1. La TARI è dovuta nella misura massima del 20 per cento della tariffa, in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

## **ART. 18 - ZONE NON SERVITE**

1. Il tributo è dovuto per intero nelle zone in cui è effettuata la raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati. Si intendono servite tutte le zone del territorio comunale incluse nell'ambito dei limiti della zona servita, come definita dal vigente regolamento comunale per la gestione del servizio dei rifiuti urbani ed assimilati.
2. Fermo restando che gli occupanti o detentori degli insediamenti comunque situati fuori dall'area di raccolta sono tenuti a conferire i rifiuti urbani interni nei contenitori o nei centri di raccolta vicini, in tale zona il tributo è dovuto
  - a) in misura pari al 40% se la distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita non supera 800 mt.;
  - b) in misura pari al 35% per le distanze da 801 mt. e fino a 2.000 mt.;
  - c) In misura pari al 30% se la distanza supera 2.000 mt.
3. Per la finalità di cui al precedente comma la distanza viene calcolata a partire dal ciglio della strada pubblica, escludendo, quindi, le eventuali vie di accesso private agli insediamenti.
4. La riduzione di cui al presente articolo deve essere appositamente richiesta dal soggetto passivo con la presentazione della dichiarazione e viene meno a decorrere dal mese successivo a quello di attivazione del servizio di raccolta.

## **ART. 19 - AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI**

1. I locali adibiti a civile abitazione e relative pertinenze occupati dal nucleo familiare residente che si trovi nelle condizioni di indigenza previste relativamente ai criteri del minimo vitale saranno esentati dal pagamento, purchè ne facciano esplicita richiesta.
2. Per il reddito "minimo vitale" si intende quello individuato secondo i criteri I.S.E.E. fissati dal Regolamento sui servizi, interventi e prestazioni sociali agevolate, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 27/06/2007.
3. L'agevolazione sarà applicata per l'annualità di tassazione con utilizzo dei certificati I.S.E.E. aventi validità all'atto della richiesta e relativi ai redditi dell'anno precedente.
4. Indipendentemente dal reddito, sarà applicata una riduzione pari al 50% della tariffa, sia nella parte fissa che nella parte variabile, per i locali adibiti ad abitazione dai contribuenti del cui nucleo familiare faccia parte un portatore di handicap o invalidità superiore al 60% , su esplicita richiesta.
5. Le agevolazioni ed esenzioni tariffarie di cui ai precedenti commi, sono concesse su apposita domanda dell'interessato ed a condizione che dimostri di averne diritto. L'esenzione viene accertata ed accordata direttamente dal responsabile dell'ufficio.
6. Le agevolazioni ed esenzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengano meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza di relativa dichiarazione.

## **ART. 20 - TRIBUTO GIORNALIERO**

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuto il tributo giornaliero.
2. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
3. La tariffa del tributo giornaliero è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione.



4. La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale del tributo (quota fissa e quota variabile) maggiorata del 50%. E' facoltà del soggetto passivo chiedere il pagamento della tariffa annuale del tributo.
5. Nel caso di svolgimento dell'attività o di durata dell'occupazione superiore o pari a 183 giorni dell'anno solare è dovuta comunque la tariffa annuale del tributo.
6. L'obbligo della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità ed i termini di legge.
7. Alla tariffa del tributo giornaliero si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni del tributo annuale.

## **ART. 21 - TRIBUTO PROVINCIALE**

1. E' fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree scoperte assoggettabili alla tassa rifiuti, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia sull'importo della tassa sui rifiuti.
3. Il tributo è determinato dalla Provincia in misura non inferiore all'1 per cento né superiore al 5 per cento delle tariffe della tassa sui rifiuti.

## **ART. 22 – RISCOSSIONE**

1. Il versamento del tributo è effettuato mediante modello F24, secondo le disposizioni di cui all'art. 17 D.Lgs. 241/1997, nonché tramite apposito bollettino di conto corrente postale, al quale si applicano le disposizioni di cui all'art. 17 D.Lgs. 241/1997, in quanto compatibili, ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.
2. Il Comune provvede all'invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, contenente l'importo dovuto, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicata la tariffa, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. L'avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della L. 212/2000, nonché tutte le indicazioni contenute nella delibera ARERA n. 444/2019, a partire dall'entrata in vigore delle disposizioni in essa contenute. In particolare, è previsto l'invio di un documento di riscossione in formato cartaceo, fatta salva la scelta dell'utente di ricevere il documento medesimo in formato elettronico.
3. Gli importi annuali dovuti sono riscossi di norma in due rate alle scadenze indicate nell'avviso di pagamento, salva diversa determinazione e comunque entro l'anno di competenza. E' ammesso il pagamento in unica soluzione.
4. Eventuali conguagli di tributo possono essere riscossi in unica soluzione. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della L. 296/2006.
5. Il contribuente non è tenuto al versamento del tributo qualora l'importo annuale dovuto, è inferiore ad € 5,00.
6. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, potranno essere conteggiate nel tributo relativo all'anno successivo anche mediante conguaglio compensativo.
7. In caso di mancato o parziale versamento dell'importo richiesto alle prescritte scadenze, il Comune provvede alla notifica, anche mediante servizio postale con raccomandata con

ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata, di un sollecito di versamento, contenente le somme da versare in unica soluzione entro il termine ivi indicato. In mancanza, si procederà alla notifica dell'avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica, con irrogazione delle sanzioni previste dall'art. 1, comma 695 della Legge 27/12/2013, n. 147 e l'applicazione degli interessi di mora.

## **ART. 23 - DICHIARAZIONE TARI**

1. Il verificarsi del presupposto per l'assoggettamento al tributo determina l'obbligo per il soggetto passivo di presentare apposita dichiarazione di inizio occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree soggette.
2. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti/detentori o possessori.
3. I soggetti obbligati provvedono a consegnare al Comune la dichiarazione, redatta sui moduli appositamente predisposti dallo stesso, entro il 20 gennaio dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dal soggetto dichiarante, può essere consegnata o direttamente o a mezzo posta con raccomandata a/r o a mezzo fax, allegando fotocopia del documento di identità, o posta elettronica o PEC. La denuncia si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte del Comune, nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale, o alla data del rapporto di ricevimento nel caso di invio a mezzo fax o PEC.
4. Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, semprechè non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo. In quest'ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione entro il termine del 20 gennaio dell'anno successivo a quello nel quale di sono verificate le modificazioni. Non comporta obbligo di presentazione della denuncia di variazione la modifica del numero dei componenti il nucleo familiare se si tratta di soggetti residenti.
5. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo ed in particolare:

### **Utenze domestiche**

- Generalità dell'occupante/detentore/possessore, il codice fiscale, la residenza;
- Generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica;
- Estremi catastali, indirizzo di ubicazione, superficie calpestabile (solo per i locali e le aree non soggette al criterio della superficie catastale) e destinazione d'uso dei singoli locali;
- Generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi;
- Data in cui ha avuto inizio l'occupazione/detenzione o il possesso dei locali o in cui è intervenuta la variazione;

### **Utenze non domestiche**

- Denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice ATECO dell'attività, PEC;
- Generalità del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica;
- Persone fisiche che hanno la rappresentanza e l'amministrazione della società;

- Estremi catastali, indirizzo di ubicazione, superficie tassabile (solo per i locali e le aree non soggette al criterio della superficie catastale) e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne;
  - Data di inizio dell'occupazione o della conduzione o di variazione degli elementi denunciati.
  - La denuncia deve essere regolarmente sottoscritta. Nell'ipotesi di invio per posta elettronica o PEC la dichiarazione deve essere comunque sottoscritta, anche con firma digitale.
  - La dichiarazione di cessazione dei locali o delle aree deve indicare di tutti gli elementi atti a comprovare la stessa. In caso di presentazione della stessa nei termini il contribuente ha diritto all'abbuono o al rimborso del tributo relativo alla restante parte dell'anno dal giorno successivo a quello in cui si è verificata la cessazione. In caso di mancata presentazione della dichiarazione di cessazione nel termine del 20 gennaio dell'anno successivo il tributo non è dovuto se il contribuente dimostra di non aver continuato il possesso o la detenzione dei locali e delle aree ovvero se il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.
6. A tal fine si considera idonea prova di cessazione:
- se il tributo è stato assolto da altro soggetto subentrante a seguito di dichiarazione. In tal caso la cessazione avrà effetto dalla data di decorrenza della dichiarazione del subentrante;
  - la dimostrazione dell'avvenuta cessazione delle utenze (elettrica, gas, acqua) intestate allo stesso contribuente per l'immobile in questione. In tal caso la cessazione avrà effetto dalla data di comprovato distacco delle utenze.
  - la presenza di un subentrante a seguito dell'avvenuta locazione (con contratto registrato) del medesimo locale a soggetto diverso dal contribuente;
  - la lettera di disdetta del contratto di locazione, se risulta notificata al proprietario locatore e/o registrata e se ad essa è allegata copia del contratto di locazione (deve trattarsi di contratto registrato) oggetto di disdetta.
7. Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso, dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di cessazione entro la fine dell'anno in cui si è verificato il decesso o entro il termine di cui al precedente comma 7, se più favorevole. I dati acquisiti al fine dell'applicazione del tributo sono trattati nel rispetto del D.Lgs 196/2003.

## **ART. 24 – RIMBORSI**

1. Il soggetto passivo deve richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Il Comune provvederà al rimborso entro 90 giorni dalla presentazione della richiesta.

## **ART. 25 – SOMME DI MODESTO AMMONTARE**

1. Ai sensi dell'art. 3, comma 10 del D.L. 2 marzo 2012, n. 16 il Comune non procede all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi ai propri tributi qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di Euro 12,00 con riferimento ad ogni periodo d'imposta annuale. Tale disposizione non si applica qualora il credito derivi da recidiva nella violazione degli obblighi di versamento relativi ad un medesimo tributo, per importi singolarmente superiori ad Euro 12,00.

2. Ai sensi dell'art. 1, comma 168 della legge 296/2006, non si procede al versamento in via ordinaria ed al rimborso per somme inferiori ad Euro 12,00 per anno d'imposta.

## **ART. 26 - FUNZIONARIO RESPONSABILE**

1. A norma dell'art. 1, comma 692, della L. 147/2013, la Giunta Comunale designa il funzionario responsabile del tributo a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo, ove consentito dalle vigenti disposizioni di legge.

## **ART. 27 – VERIFICHE**

1. Il Comune svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai soggetti passivi e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo.
2. A tal fine può:
  - a) inviare al contribuente questionari;
  - b) utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti delle singole contribuenti, in esenzione di spese e diritti;
  - c) accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione l'ente procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile.
3. Per le operazioni di cui sopra, il Comune ha facoltà di avvalersi:
  - a) degli accertatori di cui ai commi 179-182, art. 1, della L. 296/2006, ove nominati;
  - b) del proprio personale dipendente;
  - c) di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con il quale medesimo può stipulare apposite convenzioni.
4. Per accedere agli immobili il personale di cui sopra dovrà essere appositamente autorizzato ed esibire apposito documento di riconoscimento
  - a) utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.
5. Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici comunali sono obbligati a trasmettere all'ufficio tributi, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, periodicamente copia o elenchi :
  - a) delle concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
  - b) delle comunicazioni di fine lavori ricevute;
  - c) dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso dei locali ed aree;
  - d) dei provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;
  - e) di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente.
6. Il funzionario responsabile effettua tutte le verifiche ed i controlli relativi alle comunicazioni, nei modi e nelle forme ritenute maggiormente efficaci ed opportune, compresi:

- a) l'invito agli utenti a trasmettere atti e documenti, comprese le planimetrie dei locali e delle aree scoperte ed il Modello Unico di Dichiarazione Ambientale (MUD);
  - b) l'invio agli utenti di questionari relativi a dati e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti;
  - c) l'invito all'amministratore di condominio di cui all'art. 1117 del codice civile o al soggetto responsabile del pagamento a trasmettere l'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree dei partecipanti al condominio, alla multiproprietà ed al centro commerciale integrato con obbligo di restituzione entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta.
7. Dell'esito delle verifiche effettuate è data comunicazione agli interessati, con invito a questi ultimi di restituire entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento, copia della lettera firmata per accettazione. Nello stesso termine, l'utente può fornire ulteriori elementi che, se riconosciuti validi, producono l'annullamento o la rettifica della comunicazione inviata.
8. Ai fini dell'attività di accertamento della TARI, il comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo l'80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri di cui al D.P.R. 138/1998, in base al disposto dell'art. 1, comma 646, della L. 147/2013.

## **ART. 28 - ACCERTAMENTI**

1. Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il funzionario responsabile provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d'ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della L. 296/2006 e del comma 792 e seguenti della legge 160/2019 (accertamento esecutivo), comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che degli interessi, delle sanzioni, delle spese e degli oneri di riscossione.
2. Gli accertamenti divenuti definitivi, perché non impugnati nei termini o a seguito di sentenza passata in giudicato, tengono luogo della dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.
3. Qualora le somme complessivamente indicate negli avvisi di accertamento, comprese sanzioni ed interessi applicati, siano superiori ad € 300,00 e fino ad € 1.500,00 il contribuente può richiedere la rateazione nel numero massimo di cinque rate mensili; per importi superiori ad € 1.500,00 e fino ad € 4.000,00 il numero massimo delle rate mensili accordabili è pari a dieci.
4. L'importo minimo di ciascuna rata è pari ad € 50,00. L'importo della prima rata deve essere versato entro l'ultimo giorno del mese di ricevimento del provvedimento di dilazione. Le rate autorizzate scadono l'ultimo giorno di ciascun mese.
5. Il mancato pagamento anche di una sola rata, nonché il ritardato pagamento per oltre dieci giorni, comporta la decadenza dal beneficio della rateazione e l'obbligo di pagamento delle somme residue in unica soluzione entro 30 giorni. In caso di decadenza dal beneficio di rateazione non è ammessa ulteriore dilazione.
6. La richiesta di rateazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima della scadenza del termine di versamento degli avvisi e dovrà essere motivata e documentata in ordine alla sussistenza della temporanea difficoltà. Il provvedimento di rateizzazione è emanato dal Funzionario responsabile del Tributo.

## **ART. 29 - SANZIONI ED INTERESSI**

1. In caso di omesso o insufficiente versamento, omessa o infedele dichiarazione, mancata, incompleta o infedele risposta al questionario, è facoltà del Comune applicare le sanzioni previste dai commi 694, 695, 696, 697 e 698 della legge n. 147 del 27/12/2013 e s.m.i.
2. In caso di effettiva applicazione delle sanzioni il Comune provvederà ad applicare le sanzioni minime previste dalla legge.
3. Sulle somme dovute a titolo di tariffa si applicano gli interessi legali.
4. Gli interessi e le eventuali sanzioni per omesso o insufficiente versamento vengono calcolati a decorrere dalla scadenza dell'ultima rata.
5. Per quanto non specificamente disposto, si applica la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per violazione delle norme tributarie di cui al D.Lgs. 18.12.1997, n. 472.

## **ART. 30 – CONTENZIOSO**

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso o nega l'applicazione delle riduzioni o agevolazioni può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. 31.12.1992, n. 546 e successive modificazioni.
2. Si applica l'istituto dell'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del D.Lgs. 19.6.1997, n. 218, limitatamente alle questioni di fatto, in particolare relativamente all'estensione e all'uso delle superfici e alla sussistenza delle condizioni per la fruizione di riduzioni e /o agevolazioni.
3. Si applicano, altresì, gli ulteriori istituti deflativi del contenzioso previsti da norme specifiche.
4. Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di cui ai commi 2 e 3 possono, a richiesta del contribuente, essere rateizzate secondo quanto previsto dal 3<sup>o</sup> al 6<sup>o</sup> comma di cui al precedente articolo 28.

## **ART. 31 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione del tributo sono trattati nel rispetto del Decreto Legislativo 196/2003.

## **ART. 32 - NORMA DI RINVIO**

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti relative alla disciplina della tassa rifiuti (TARI), nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti applicabili.

## **ART. 33 - ENTRATA IN VIGORE E NORME FINALI**

1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal primo gennaio 2020.

## **ALLEGATO A – SOSTANZE ASSIMILATE AI RIFIUTI URBANI**

Sono assimilate ai rifiuti urbani le seguenti sostanze:

- a) carta, cartone e similari;
- b) vetro, vetro di scarto, rottami di vetro e cristallo;
- c) imballaggi primari
- d) imballaggi secondari quali carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili purchè raccolti in forma differenziata;
- e) contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica, metallo, latte, lattine e simili);
- f) sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica, cellophane, cassette, pallets;
- g) accoppiati di carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;
- h) frammenti e manufatti di vimini e sughero;
- i) paglia e prodotti di paglia;
- j) scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
- k) fibra di legno e pasta di legno anche umida, purchè palabile;
- l) ritagli e scarto di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
- m) feltri e tessuti non tessuti;
- n) pelle e simil-pelle;
- o) gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali, come camere d'aria e copertoni;
- p) resine termoplastiche e termo-indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
- q) imbottiture, isolamenti termici e acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e roccia, espansi plastici e minerali e simili;
- r) moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
- s) materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
- t) frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
- u) rifiuti di metalli ferrosi e metalli non ferrosi e loro leghe;
- v) manufatti di ferro e tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
- w) nastri abrasivi;
- x) cavi e materiale elettrico in genere;
- y) pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
- z) scarti in genere della produzione di alimentari, allo stato solido, quali scarti di caffè, dell'industria molitoria e della plastificazione, alimenti deteriorati anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, salse esauste e simili;

- aa) scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, ecc.) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili), compresa la manutenzione del verde ornamentale;
- bb) residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi;
- cc) accessori per l'informatica.

Sono altresì assimilati ai rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 2, lett. g), D.P.R. 15 Luglio 2003, n. 254, i seguenti rifiuti prodotti dalle strutture sanitarie pubbliche e private, che svolgono attività medica e veterinaria di prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca ed erogano le prestazioni di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833:

- a) Rifiuti delle cucine, rifiuti da ristorazione dei reparti di degenza non infettivi;
- b) Vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi;
- c) Rifiuti ingombranti;
- d) Spazzatura e altri rifiuti non pericolosi assimilati agli urbani;
- e) Indumenti e lenzuola monouso;
- f) Gessi ortopedici e bende, assorbenti igienici, non dei degenti infettivi;
- g) Pannolini pediatrici e pannoloni;
- h) Contenitori e sacche delle urine;
- i) Rifiuti verdi.